



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 139 DEL 23/07/2012

Oggetto: Proposta modifica regolamento Polizia Urbana – Zona Archeologica Paestum.

L'anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di luglio, alle ore 14,00 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Voza Italo**, nella sua qualità di **Sindaco**.

		Presenti	Assenti
1	Ragni Nicola Vice Sindaco		SI
2	Barretta Rossana Assessore	SI	
3	Di Lucia Vincenzo Assessore	SI	
4	Palumbo Maria Rosaria Assessore	SI	
5	Voza Eustachio Assessore	SI	

Assiste il **Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore**, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere **FAVOREVOLE**
Capaccio (SA) **23/07/2012**

UFFICIO **POLIZIA URBANA**
Il Responsabile del Servizio

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:
Si esprime parere **FAVOREVOLE**
Capaccio (SA) **23/07/2012**

UFFICIO **FINANZIARIO**
Il Responsabile del Servizio

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'
Si esprime parere _____
Capaccio (SA)

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco
ITALO VOZA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno **08 AGO 2012** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
dal **08/08/2012**
al _____
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Data _____
Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
con nota del **08 AGO 2012**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.
Data **08 AGO 2012**
Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- **Che**, il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, i comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni il decoro dell'ambiente urbano, la qualificazione dello stesso e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;
- **Che**, la disciplina regolamentare si applica in genere al territorio comunale comprensivo del suolo pubblico, di proprietà privata ma gravato di servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, di parchi e giardini pubblici, *dei monumenti o beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su aree pubbliche, dei luoghi dedicati alla cultura, al culto, alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune*, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica tutela del decoro urbano e dell'ambiente;
- **Che**, deve essere consentita sempre la libera fruibilità degli spazi pubblici sopra indicati, da parte di tutta la collettività e vietare gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità;
- **Che**, le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto Legislativo n. 112/98.
- **Che**, con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 07/11/2003 venne approvato il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio e, il Titolo II – Sezione III del citato Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio, tratta il "Decoro e sicurezza dei fabbricati – Divieti";
- **Che**, con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28/06/2001 è stato approvato lo strumento integrato di intervento per l'apparato distributivo del Comune di Capaccio nonché il regolamento del commercio in sede fissa;

Considerato:

- **Che**, pervengono all'Amministrazione Comunale continue lagnanze di cittadini i quali rappresentano l'indecorsa situazione che si registra nella Zona Archeologica di Paestum a causa dell'esposizione all'esterno finalizzata alla vendita, da parte di alcune attività commerciali, di merce non compatibile con il valore culturale, storico ed artistico dei luoghi, del tipo: "Magliette, bandiere, bijotteria, capi di vestiario, etc.."

Ritenuto

- **Che**, necessita adottare ogni utile provvedimento finalizzato alla salvaguardia dei valori artistici, culturali, storici e ambientali, attraverso il divieto di vendita di determinate merceologie senza che ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e della concorrenza fra varie tipologie commerciali;

Rilevato

- **Che**, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del Decreto Legislativo n. 114/1998, rientra nei poteri del Comune di stabilire per il commercio in forma fissa divieti e limitazioni per motivi di viabilità, igiene o pubblico interesse, ovvero può vietare tali forme di attività in particolari zone del territorio comunale per motivi archeologici, storici, artistici e ambientali;
- **Che** è dovere primario dell'Amministrazione Comunale conservare il patrimonio di tutti i cittadini tutelando il decoro della zona Archeologica di Paestum dichiarata dall'Unesco "Patrimonio Mondiale dell'umanità";

Preso atto quindi che occorre salvaguardare e conservare il decoro del patrimonio culturale, artistico e storico dalla città antica di Paestum anche con disposizioni atte a prevenire e/o reprimere comportamenti che possano inficiare il decoro dei luoghi;

Richiamata la disciplina del vigente Regolamento di Polizia urbana;

- Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.L.vo, n. 267/2000;
- Visto l'art. 7 bis del D. lgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il Decreto Legislativo n. 112/98;
- Visto il Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998;

- Vista la Legge Regionale n. 1 del 07/01/2000;
- Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94 (cd. Pacchetto sicurezza);
- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 07/11/2003;
- Visto lo strumento integrato di intervento per l'apparato distributivo del comune di Capaccio nonché il regolamento del commercio in sede fissa, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28/06/2001;
- Vista l'ordinanza del comune di Capaccio n. 167 del 31/08/2009;
- Vista l'ordinanza del comune di Capaccio n. 28 del 09/03/2010;
- Visto l'art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94 che stabilisce l'importo minimo di € 500,00 per le sanzioni amministrative previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie;
- Visto l'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edizionali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ad € 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edizionale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale le seguenti modifiche di Regolamento Comunale di Polizia Urbana; E' aggiunto l'art. 13 bis al vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 07/11/2003 e s.m.i.;

L'art. 13 bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio è così formulato:

ART.13 bis

Disposizioni relative alla zona archeologica di Paestum

1. Nella zona archeologica di Paestum, dove l'affluenza dei turisti è più consistente, fermo restando quanto previsto dal regolamento TOSAP, su richiesta dei singoli esercenti potranno essere autorizzate occupazioni di suolo pubblico o di suolo privato gravato da pubblico utilizzo, per l'esposizione dei prodotti autorizzati. Le occupazioni dovranno avvenire con strutture decorose e non dovranno intralciare il transito veicolare e pedonale rispettando i limiti imposti dal codice della strada e, in tal senso, dovrà sempre essere acquisito il nulla osta preventivo del Comando di Polizia Locale. Gli spazi di suolo pubblico concedibili ai Pubblici Esercizi, nella zona pedonale di Paestum, abbiano una larghezza tale da lasciare libero uno spazio residuo di carreggiata, per accessi di emergenza, per il transito dei veicoli autorizzati e per il passaggio pedonale e dei portatori di handicap, non inferiore a mi 4.50 escluso i marciapiedi.
2. Nella zona archeologica di Paestum è sempre vietata l'occupazione di suolo pubblico al di fuori della zona a traffico limitato.
3. La merce esposta al pubblico deve essere tassativamente in linea con il decoro morale e lo stato dei luoghi in cui si pone e rappresenta, del tipo: libri, cartoline e souvenir, mentre, il resto del materiale quali: magliette, bandiere, giocattoli, palloni, gonfiabili e gadget simili, al fine di evitare una immagine disordinata e non qualificante per il luogo, non deve essere esposta all'esterno dei locali commerciali ma deve essere sempre esposta all'interno degli stessi e non deve essere vista dall'esterno.
4. I generi alimentari confezionati e non confezionati, compreso i prodotti ittici ed ortofrutticoli, non devono essere esposti all'esterno dell'attività commerciale.
5. Che gli spazi di suolo pubblico concedibili alle attività di commercio, nella zona pedonale di Paestum, per la collocazione di espositori, abbiano una larghezza non superiore a mt 1.50 dal confine del marciapiede laddove esistente, compresi gli elementi di delimitazione, e siano collocati in modo da lasciare libero uno spazio residuo di carreggiata, per accessi di emergenza, per il transito dei veicoli autorizzati e per il passaggio pedonale e dei portatori di handicap, non inferiore a mi 4.50 escluso i marciapiedi.
6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni TOSAP, il Comando di Polizia Locale, su richiesta dell'ufficio competente, rilascerà apposito parere di compatibilità per ciò che attiene alla viabilità.
7. Le trasgressioni all'art. 13 bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 07/11/2003 e istituito con la

presente delibera, fatte salve le disposizioni penali in materia, gli obblighi, sanzioni e divieti imposti da altri regolamenti comunali e leggi speciali, ad integrazione dell'art. 34 del medesimo regolamento (Importi delle sanzioni), *saranno punite con una sanzione amministrativa di € 500,00*, con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento con le modalità previste dalla Legge n. 681/1989.

Nel caso in cui la violazione alle sopra citate disposizioni venga immediatamente contestata al trasgressore, oltre al pagamento della corrispondente sanzione amministrativa nei termini di legge, lo stesso dovrà provvedere a far cessare immediatamente l'attività vietata. In mancanza si procederà al sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, della merce esposta, ai sensi della legge n. 689/1981. Per ogni violazione accertata, all'applicazione della sanzione amministrativa conseguono le seguenti sanzioni accessorie da applicare, ai sensi dell'art. 30 del regolamento di Polizia Urbana, a cura dell'Ufficio Attività Produttive, entro 72 ore dalla ricezione della comunicazione da parte dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore:

- a) *Sospensione dell'attività per un periodo di 7 giorni alla prima violazione;*
- b) *Sospensione dell'attività per un periodo di 15 giorni alla seconda violazione;*
- c) *Sospensione dell'attività per un periodo di 30 giorni alla terza violazione;*
- d) *Revoca dell'autorizzazione commerciale alla quarta violazione;*

8. A prescindere dall'appartenenza dell'organo accertatore, per i proventi delle sanzioni si applica quanto già disciplinato dall'art. 35 del citato Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio.
9. Il comma 1, dell'articolo 34 del vigente regolamento di Polizia Urbana è così modificato:
" *dopo la parola: D. Lgs 267/2000 (€..500,00) è inserito nonché riferito ai limiti imposti dall'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ad € 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;*
10. All'articolo 31 vigente regolamento di Polizia Urbana, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
" *Gli importi sono altresì stabiliti secondo i limiti imposti dall'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ad € 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;*
11. Diventano inefficaci le ordinanze del comune di Capaccio n. 167 del 31/08/2009 e n. 28 del 09/03/2010 poiché in contrasto con il presente deliberato;